

Rapporto di attività 2023

Assistenza giudiziaria internazionale



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Impressum

Editore:

Ufficio federale di giustizia,
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Redazione:

Ufficio federale di giustizia, responsabile:
Silvana Schnider Nauwelaerts (silvana.schnider@bj.admin.ch)

Traduzione:

Servizio linguistico italiano DFGP

Amministrazione e logistica:

Evelyne Chevalley (evelyne.chevalley@bj.admin.ch)

Foto:

Ufficio federale di giustizia, Getty Images,
Keystone, Agenzia Stampa Slovena STA

Impaginazione, stampa e invio:

Produzione Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Ordinazione, richieste e cambiamenti d'indirizzo versione stampa:

Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza
giudiziaria internazionale, CH-3003 Berna, +41 58 466 79 10,
evelyne.chevalley@bj.admin.ch

Versione online:



Maggio 2024

Indice

Editoriale	5
1 L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	6
1.1 L'ambito direzionale	7
1.2 I settori e le loro competenze	7
1.3 Personale	8
2 Temi	9
2.1 Pacchetto e-Evidence UE e rapporto dell'UFG sulla e-Evidence	9
2.2 Garanzie diplomatiche ai sensi dell'articolo 80p della legge sull'assistenza internazionale in materia penale	10
2.3 Sfide legate all'assistenza giudiziaria con i Paesi del <i>common law</i>	13
3 Selezione di casi	15
4 Basi legali della cooperazione	19
4.1 La «Convenzione di Lubiana-L'Aia» sulla cooperazione penale in materia di crimini di diritto internazionale	19
4.2 Ampliamento degli strumenti bilaterali di cooperazione: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Panama	20
5 Panoramica degli strumenti ausiliari in versione digitale sul sito dell'UFG IRH	21
6 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale	22
6.1 Estradizione	22
6.2 Assistenza giudiziaria accessoria	22
7 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2019-2023	24

Editoriale



Gli attori criminali non si fermano alle frontiere. Per raggiungere i loro scopi, utilizzano ad esempio i costanti sviluppi delle tecnologie di comunicazione, così come delle libertà offerte dalla nostra società. Operano sempre più spesso a livello transfrontaliero, sia quali singoli individui che quali gruppi organizzati. Lo Stato e le autorità inquirenti devono invece rispettare i limiti vigenti, sia che

siano frontiere nazionali o che siano regole che, in uno Stato di diritto, vanno rispettate, ovviamente anche nell'ambito del perseguimento penale.

Spesso il singolo Stato può difficilmente affrontare da solo le sfide imminenti e rischia quindi di perdere terreno. Per prevenire tale situazione e migliorare la lotta e la sanzione, soprattutto anche di reati transfrontalieri, è necessaria una buona e stretta collaborazione con l'estero. La vasta cooperazione con le autorità inquirenti estere, che la Svizzera ha sempre praticato in virtù di un approccio favorevole all'assistenza giudiziaria e che spera di ricevere anche dall'estero, fornisce un contributo determinante in tal senso.

L'assistenza giudiziaria si situa in un contesto di tensione, tra la lotta alla criminalità da un lato, e i diritti legittimi delle persone interessate dalle procedure di assistenza giudiziaria dall'altro. Nonostante la volontà di sostenere gli altri Stati nel miglior modo possibile, la Svizzera non offre la sua cooperazione ad ogni costo. I principi fondamentali dello Stato di diritto e del nostro diritto devono essere rispettati. Lo Stato che richiede l'assistenza giudiziaria deve in particolare rispettare determinati principi procedurali e fondamentali relativi ai diritti umani. In caso contrario, l'assistenza gli sarà negata. Subordinando, in alcuni casi, l'assistenza giudiziaria a oneri e chiedendo talune garanzie, di cui successivamente ne controlla anche il rispetto, la Svizzera si assicura che anche l'altro Stato rispetti i principi che ritiene

importanti. Allo stesso tempo, questo modo di procedere permette di sostenere uno Stato a cui altrimenti non avrebbe potuto concedere l'assistenza giudiziaria senza violare i propri obblighi internazionali. Pertanto, le cosiddette garanzie diplomatiche rivestono un'importanza considerevole nella prassi – non da ultimo per l'UFG IRH, quale autorità centrale svizzera per l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Oltre ad altri temi di attualità, una ristretta selezione di casi, di cui ci siamo occupati nell'anno in rassegna, e informazioni utili sull'ambito direzionale, il rapporto di attività 2023 offre uno sguardo approfondito sull'importante strumento delle garanzie diplomatiche. Un caso concreto di estradizione con l'Ecuador ne illustra i meccanismi e dimostra che le garanzie richieste possono essere adattate a nuovi sviluppi ed esigenze anche nel corso della stessa procedura e, se necessario, è possibile richiedere anche garanzie aggiuntive. Questo strumento è complesso e richiede molto tempo per essere utilizzato nel lavoro quotidiano dell'UFG IRH, ma alla luce degli interessi in gioco è certamente giustificato.

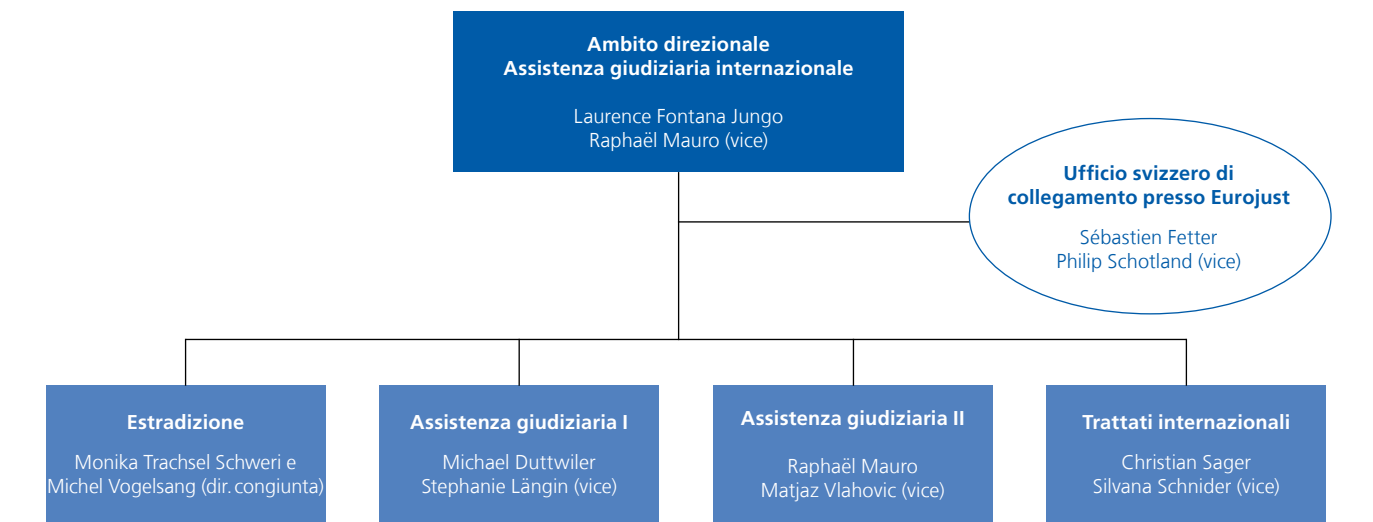
Vi auguro una buona lettura!

Laurence Fontana Jungo
Vicedirettrice UFG, capo ambito direzionale IRH

1 L'ambito direzionale

Assistenza giudiziaria internazionale

Organigramma
(stato maggio 2024)



Direttivo UFG IRH: da sinistra a destra Michael Duttwiler (Assistenza giudiziaria I), Christian Sager (Trattati internazionali), Monika Trachsel Schweri (Estradizione), Laurence Fontana Jungo (Capo UFG IRH), Raphaël Mauro (Assistenza giudiziaria II), Michel Vogelsang (Estradizione).

Foto: Ufficio federale di giustizia

1.1 L'ambito direzionale

- Autorità centrale svizzera per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
- Quattro settori e l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust
- 50 collaboratori fissi, di cui 29 donne e 21 uomini, provenienti da tutte le regioni della Svizzera, per un totale di 43 posti a tempo pieno (stato maggio 2024)

Panoramica delle principali competenze

- Garantire una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Presentare e ricevere domande di assistenza giudiziaria, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte.
- Pronunciare determinate decisioni nell'ambito di domande di estradizione, assistenza giudiziaria, perseguimento ed esecuzione penale in via sostitutiva nonché trasferimento di condannati.
- Vigilare sull'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.
- Sviluppare le basi legali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Assumere svariati compiti operativi anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.

1.2 I settori e le loro competenze

Estradizione

- Estradizione: decidere in merito a domande di ricerca. Ordinare l'arresto di persone ricercate all'estero in vista della loro estradizione. Emanare decisioni d'extradizione di primo grado. Ricorrere contro eventuali decisioni del Tribunale penale federale. Disporre l'esecuzione dell'extradizione. Presentare all'estero, su richiesta di un Ministero pubblico svizzero, di un'autorità svizzera di esecuzione penale o di un tribunale, domande di ricerca di condannati e domande di estradizione.
- Perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva: trattare le domande svizzere ed estere di delega del perseguimento penale nei casi in cui l'extradizione non è contemplabile o appare inopportuna. Verificare le condizioni per la presentazione di domande all'estero e decidere nel merito. Ricevere, esaminare e trasmettere domande estere alla competente autorità svizzera di perseguimento penale ed eventualmente decidere se accoglierle previa consultazione di detta autorità.
- Esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva: ricevere e presentare le domande.
- Trasferimento di condannati nel loro Stato di origine affinché vi scontino la pena residua: decidere d'intesa con le autorità cantonali competenti.
- Trasferimento di persone ricercate da un tribunale penale internazionale o di testimoni in stato di detenzione.
- Servizio di picchetto per i settori operativi (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia fedpol (SIRENE/CO).

Assistenza giudiziaria I: sequestro e consegna di valori patrimoniali

- Procedure di assistenza giudiziaria nel caso di persone politicamente esposte (PEP): a seconda del caso, conduzione autonoma delle relative procedure nazionali.
- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare le domande di assistenza giudiziaria estere relative al sequestro e alla consegna di valori patrimoniali (*asset recovery*) alla competente autorità cantonale o federale d'esecuzione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- Ordinare, in casi urgenti, provvedimenti cautelari, p.es. il blocco di conti bancari.
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Collaborare in organi e gruppi di lavoro nazionali e internazionali nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali.
- Condurre trattative con altri Stati o con autorità cantonali e federali sulla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (*sharing*) a livello internazionale e nazionale.
- Fornire assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali.
- Trattare casi di trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni ad autorità estere di perseguimento penale.

Assistenza giudiziaria II: assunzione di prove e notificazione

- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare alla competente autorità cantonale o federale le domande estere relative all'assunzione di prove e alla notificazione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- In casi urgenti, ordinare provvedimenti cautelari, p. es. il blocco di conti bancari.
- Uffici centrali USA e Italia: condurre autonomamente procedure di assistenza giudiziaria, inclusi il sequestro e la consegna di valori patrimoniali (per gli USA in generale, mentre per l'Italia in casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione o altri reati gravi).
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Autorizzare la trasmissione a un'autorità estera di perseguimento penale di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa.
- Trasmettere denunce all'estero ai fini del perseguimento penale.
- Trattare le domande di assistenza giudiziaria relative a beni culturali.
- Trattare e trasmettere le domande di notificazione in materia penale.
- Trattare domande di assistenza giudiziaria relative all'assunzione di prove e alla notificazione in ambito civile e amministrativo.

Trattati internazionali

- Negoziare trattati bilaterali e altri strumenti di cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, trasferimento di condannati) e partecipare alle trattative su convenzioni multilaterali nel settore. Seguire questi progetti nel processo politico.
- Elaborare e seguire progetti legislativi relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Partecipare ad altri strumenti e progetti legislativi connessi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Sostenere il direttivo dell'ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative in tutti i settori dell'UFG IRH.
- Rappresentare l'UFG IRH negli organi direttivi che operano nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa e all'ONU.

Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust

- Informare e fornire consulenza, coordinare e creare contatti diretti tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle degli Stati membri dell'UE e dei Paesi terzi rappresentati presso Eurojust.
- Organizzare e collaborare a incontri operativi (*coordination meetings*) e sedute strategiche presso Eurojust.
- Informare e fornire consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria e tribunali in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust.
- Fornire un rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust (direzione UFG IRH, rappresentanti della Conferenza dei Procuratori della Svizzera, rispettivamente dei Ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione).

1.3 Personale

Nuovo caposettore Assistenza giudiziaria I da marzo 2024

Alla fine di febbraio 2024, Pascal Gossin è andato in pensione dopo aver lavorato molti anni nel settore dell'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale. Per 14 anni ha diretto il settore Assistenza giudiziaria e, in seguito alla sua suddivisione nei due settori Assistenza giudiziaria I e II, ha assunto la carica di caposettore Assistenza giudiziaria I per altri otto anni. A marzo 2024 gli è succeduto Michael Duttwiler, che vanta una vasta esperienza nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Dal 2016 lavorava come collaboratore giuridico nel settore Assistenza giudiziaria II. In precedenza aveva lavorato tra l'altro presso l'International Tribunal for the Former Yugoslavia all'Aia. Altre formazioni nei settori delle indagini nell'ambito finanziario e della criminalità informatica completano il suo profilo di esperienza.

2 Temi

2.1 Pacchetto e-Evidence UE e rapporto dell'UFG sulla e-Evidence

Nel rapporto di attività 2021 abbiamo già menzionato diversi strumenti ed iniziative che riguardano l'assunzione transfrontaliera di mezzi di prova elettronici, riferendoci in particolare all'US Cloud Act e al rispettivo rapporto dell'UFG. Nel giugno 2023, anche l'UE ha adottato un pacchetto legislativo sull'assunzione di mezzi di prova elettronici (e-Evidence). L'UFG ha provveduto ad analizzare anche queste nuove normative.

Il pacchetto adottato dal Consiglio e dal Parlamento dell'UE è composto da una direttiva che stabilisce i principi più importanti e da un regolamento con disposizioni dettagliate. Poiché il pacchetto avrà probabilmente un impatto anche su alcuni fornitori svizzeri di prestazioni digitali, l'UFG ha illustrato in un rapporto, come aveva fatto per l'US Cloud Act, la situazione giuridica, i possibili effetti e le opzioni di intervento in Svizzera. Tale rapporto (vedi link p. 27) è stato pubblicato nel dicembre 2023 sul sito dell'UFG. Segue un breve riassunto del rapporto.

Contenuto del pacchetto e-Evidence

Le nuove disposizioni consentono alle autorità di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE di richiedere, nell'ambito di un procedimento penale, dati direttamente ai fornitori di servizi digitali (*service provider*) di altri Stati membri (i cosiddetti «ordini di consegna»). Possono esigere anche di conservare i dati per un periodo massimo fino a 60 giorni («ordini di conservazione di dati»). Queste norme concernono, tra l'altro, i fornitori di servizi che consentono la comunicazione elettronica tra utenti, nonché i fornitori di nomi di dominio e di servizi di numerazione IP.

In futuro, i fornitori di servizi con sede al di fuori dell'UE dovranno costituire una succursale nell'UE o designare un rappresentante legale in uno Stato membro dell'UE se vogliono continuare a offrire i loro servizi nell'UE. La succursale o il rappresentante legale dovrà avere accesso a tutti i dati dell'impresa, a prescindere dal loro luogo di memorizzazione. In questo modo viene creato un meccanismo alternativo all'attuale procedura di assistenza giudiziaria vigente.

Impatto sui fornitori svizzeri di servizi digitali

Le nuove disposizioni avranno probabilmente un impatto considerevole sulla Svizzera, poiché, a determinate condizioni, i fornitori di servizi nazionali che offrono i loro servizi nell'UE rientrano nel campo di applicazione di queste norme, in particolare se il servizio offerto rientra nel pacchetto legislativo e riguarda un gran numero di utenti in almeno uno Stato membro oppure se le loro attività sono concentrate su uno o più Stati membri. È quindi possibile che anche i servizi di comunicazione svizzeri come Threema o Protonmail siano interessati dalle nuove disposizioni. Queste ultime potrebbero riguardare anche altri servizi digitali offerti da imprese svizzere che, come descritto in precedenza, dovranno designare un rappresentante legale nell'UE in grado di for-

nire i dati su richiesta del Ministero pubblico di uno Stato membro dell'UE, nonostante questi ultimi siano memorizzati in Svizzera.

Il pacchetto e-Evidence dell'UE e l'US Cloud Act: differenze e punti in comune

Come l'US Cloud Act, anche il pacchetto e-Evidence dell'UE mira a facilitare l'accesso alle prove in forma elettronica.

A differenza del sistema extraterritoriale US Cloud Act, il sistema dell'UE «europeizza» i dati richiedendo ai fornitori di servizi di costituire una succursale nell'UE o di designare un rappresentante legale nell'UE; entrambi devono avere accesso a tutti i dati dell'impresa, a prescindere dal luogo in cui sono memorizzati, compresi anche i dati situati al di fuori dell'UE. Indirettamente, si tratta quindi di un accesso extraterritoriale.

Come nel caso dell'US Cloud Act, nel sistema UE gli ordini vengono notificati direttamente al fornitore di servizi. Le autorità del Paese in cui si trova il fornitore di servizi non vengono coinvolte. Tuttavia, questo meccanismo è indebolito nel sistema UE, poiché le autorità dello Stato in cui il fornitore di servizi ha stabilito il suo punto di contatto nell'UE devono essere informate dell'ordine, almeno per quanto riguarda metadati/dati relativi al traffico informatico (chi ha comunicato con chi e quando?) e i dati relativi al contenuto. Sia le autorità che i fornitori di servizi possono far valere alcuni motivi di rifiuto ben definiti, elencati in modo esaustivo nel regolamento. Inoltre, devono essere rispettate le norme UE sulla protezione dei dati e le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). La persona interessata dalla consegna dei dati deve avere la possibilità di opporsi legalmente a quest'ultima. Sotto questi aspetti, il sistema dell'UE sembra essere più compatibile con il diritto svizzero che l'US Cloud Act.

Tuttavia, anche nell'ambito del sistema UE, lo Stato in cui la persona interessata è domiciliata o residente non viene informato. Se, ad esempio, la Francia richiede i dati di una persona residente in Svizzera al rappresentante legale di un fornitore di servizi svizzero che ha stabilito il suo punto di contatto UE in Germania, le autorità svizzere non ne saranno informate.

Opzioni d'intervento della Svizzera

Nel quadro del rapporto Cloud Act, l'UFG aveva già esaminato la posizione della Svizzera. Con l'adozione del pacchetto e-Evidence dell'UE, la necessità di agire si è inasprita. L'entrata in vigore della nuova legislazione è prevista il 28 luglio 2026; la Svizzera deve pertanto elaborare rapidamente una soluzione per evitare il rischio di un conflitto di leggi con il nuovo sistema UE. Le opzioni possibili vanno dall'adattamento del diritto svizzero per legittimare l'accesso estero ai dati, allo sviluppo di una soluzione autonoma simile al sistema dell'UE, che consentirebbe anche alle autorità di perseguimento penale svizzere di accedere più facilmente ai dati che concernono la Svizzera. Va inoltre valutata l'opportunità di aderire al sistema UE, apparentemente più compatibile con il sistema giuridico svizzero del sistema US Cloud



I dati elettronici sono volatili e possono essere trasmessi molto rapidamente da un Paese all'altro, la loro raccolta ai fini probatori costituisce pertanto una sfida. Il pacchetto e-Evidence dell'UE intende porre rimedio a tale situazione.

Foto: ©blackboard/#239792932/stock.adobe.com

Act fortemente anglo-americano. Occorre tuttavia tenere presente che la Svizzera non deve mettere a repentaglio le sue conquiste. Lo Stato di diritto, i diritti degli interessati e la protezione dei dati devono essere garantiti. A tale proposito, nel febbraio 2024 si è svolta un'ampia consultazione pubblica sulle varie opzioni di intervento. Sulla base dei risultati ottenuti, la Confederazione deciderà l'ulteriore modo di procedere.

2.2 Garanzie diplomatiche ai sensi dell'articolo 80p della legge sull'assistenza internazionale in materia penale

La Svizzera sottolinea l'importanza dell'approccio favorevole all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, promuovendo, infatti, la cooperazione nel miglior modo possibile. Per questo motivo le autorità svizzere non devono limitarsi a negare l'assistenza giudiziaria, se esiste *a priori* un motivo di irricevibilità di cui all'articolo 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1); devono piuttosto esaminare se la deficienza possa essere colmata ottenendo garanzie adeguate e così rendere possibile l'assistenza giudiziaria. In questo contesto, garanzie adeguate possono essere considerate quale mezzo atto a promuovere l'assistenza giudiziaria.

L'articolo 2 dell'AIMP vieta la cooperazione se il procedimento all'estero non corrisponde ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II, RS 0.103.2). La cooperazione deve essere rifiutata anche se il procedimento estero ha lo scopo di perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per motivi di razza, confessione o nazionalità, ma anche se arrischia, per l'uno o l'altro dei motivi citati, di aggravare la situazione della persona perseguita o presenta altre gravi deficienze. Questa disposizione mira a evitare che la Svizzera conceda l'assistenza giudiziaria o l'estradizione in procedimenti che non garantiscono alla persona

perseguitata lo standard minimo di protezione corrispondente al diritto degli Stati democratici. Se vi sono seri motivi per ritenere che in uno Stato vi sia il rischio di un trattamento contrario ai principi della CEDU o del Patto ONU II, la Svizzera, in caso di cooperazione, violerebbe i suoi obblighi internazionali.

Per evitare i suddetti rischi e quindi l'accusa di violazione delle norme di carattere imperativo (*ius cogens*), ma anche nel tentativo di fornire assistenza giudiziaria nel miglior modo possibile, gli Stati hanno sviluppato la pratica delle cosiddette garanzie diplomatiche. Queste garanzie e le relative norme si sono sviluppate principalmente nel contesto dei casi di estradizione. Possono tuttavia essere applicate anche nel settore dell'assistenza giudiziaria accessoria.

Base e scopo delle garanzie diplomatiche

L'articolo 80p AIMP costituisce la base delle garanzie diplomatiche nel diritto svizzero e codifica la prassi sviluppata dalle autorità giudiziarie in Svizzera e all'estero fino alla sua entrata in vigore il 1° febbraio 1997. La possibilità di subordinare la concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a degli oneri deriva anche da diverse convenzioni internazionali a cui la Svizzera ha aderito, tra cui ad esempio il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PA II CEAG, RS 0.351.12) oppure la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC, RS 0.311.56).

Tuttavia, né l'articolo 80p AIMP né la giurisprudenza forniscono una definizione di garanzie diplomatiche che vengono determinate piuttosto dal loro scopo, effetto e contenuto.

Gli oneri ai quali lo Stato richiesto può subordinare la sua cooperazione sono generalmente volti a garantire la legalità della procedura e il rispetto dei diritti umani e dell'ordine pubblico internazionale nello Stato richiedente. Questi oneri non sono negoziabili e si applicano a tutte le autorità dello Stato richiedente, che si impegna con lo Stato richiesto. In virtù del carattere vincolante del contratto (*pacta sunt servanda*) queste garanzie prevalgono su qualsiasi disposizione contraria dello Stato richiedente. Se quest'ultimo non rispetta le garanzie, incorre in una responsabilità di diritto internazionale.

Garanzie diplomatiche secondo il diritto svizzero

Il diritto svizzero è concepito in modo tale che, a seconda della fase della procedura di assistenza giudiziaria, l'autorità di esecuzione (in particolare il Ministero pubblico cantonale o il Ministero pubblico della Confederazione), l'autorità di ricorso (il Tribunale penale federale o il Tribunale federale) o l'UFG IRH sono responsabili di subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 80p cpv. 1 AIMP).

Va notato che l'articolo 80p AIMP disciplina solo la procedura. Il diritto svizzero non prevede, infatti, casi specifici o condizioni in cui possono essere richieste garanzie diplomatiche, né precisa il contenuto esatto di tali garanzie.

Nel corso degli anni, il Tribunale federale ha sviluppato una giurisprudenza in materia e ha stabilito le tre seguenti categorie di Stati per determinare i casi in cui vanno richieste garanzie diplomatiche:

- Stati con una tradizione democratica e un'affermata cultura dello Stato di diritto, dai quali fondamentalmente non si deve temere alcuna violazione dei diritti umani; di norma, non è quindi necessario richiedere garanzie ai sensi dell'articolo 80p AIMP.
- Stati in cui esiste un rischio serio e concreto che i principi e i diritti sanciti dalla CEDU o dal Patto ONU II non vengano rispettati. In questi casi è tuttavia possibile concedere l'assistenza giudiziaria ricorrendo a garanzie specifiche volte a eliminare il rischio.
- Stati, con i quali la cooperazione deve essere rifiutata perché esiste un rischio concreto di trattamento illegale a cui non si può porre rimedio con garanzie diplomatiche.

Per stabilire la categoria di appartenenza di uno Stato, l'autorità competente deve valutare il rispetto dei diritti fondamentali nello Stato richiedente e il rischio per la persona interessata dalla procedura di assistenza giudiziaria. Ciò richiede una valutazione degli affari interni dello Stato richiedente, in particolare del sistema politico, delle istituzioni, della comprensione dei diritti fondamentali e della loro effettiva osservanza, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità della giustizia. Per farsi un'idea, l'autorità può prendere in considerazione gli accordi internazionali ratificati dallo Stato richiedente o anche consultare fonti di informazione pubbliche come i rapporti delle Nazioni Unite, di altri organismi internazionali o di organizzazioni internazionali o non governative per i diritti umani come Amnesty International o Human Rights Watch. In occasione di tale esame, l'UFG IRH si consulta regolarmente con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per valutare il «livello» del rispetto dei diritti umani nello Stato richiedente. La valutazione del DFAE, che svolge un ruolo importante nella valutazione dell'UFG IRH, non è tuttavia vincolante. L'UFG IRH è libero nelle sue decisioni. Per definire in quale categoria uno Stato sia da classificare occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. La categoria definita non verrà applicata automaticamente a futuri casi di assistenza giudi-

ziaria, ma può cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione dei diritti umani nello Stato interessato.

Se nel corso dell'esame l'autorità competente conclude che sono necessarie garanzie diplomatiche, deve specificarne il contenuto esatto (vedi riquadro sottostante). La formulazione delle garanzie è determinata dalle circostanze del singolo caso, nonché dai rischi e dalle deficienze che determinano se l'assistenza giudiziaria vada subordinata ad oneri. Le garanzie devono essere fornite da un'autorità che sia in grado di vincolare lo Stato richiedente, nella stessa forma della domanda di assistenza giudiziaria, ossia per scritto e – se non è possibile alcun altro mezzo di trasmissione – in linea di principio attraverso i canali diplomatici (da qui il loro nome).

Una volta che l'autorità competente ha stabilito le garanzie necessarie, lo Stato richiedente deve dichiarare la propria accettazione affinché la procedura di assistenza giudiziaria possa proseguire. Questa procedura è in parte disciplinata all'articolo 80p AIMP e ai sensi del capoverso 2, l'UFG IRH comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria o la decisione di chiusura con i relativi oneri sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Gli oneri non sono negoziabili ma devono essere accettati *tel quel* dallo Stato richiedente.

Ai sensi dell'articolo 80p capoverso 3 AIMP, l'UFG IRH esamina se la risposta dello Stato richiedente, ricevuta entro il termine stabilito, soddisfa gli oneri richiesti; offrendo in questo modo l'opportunità di esprimersi alle Parti. Nell'ambito del suo esame, l'UFG IRH può consultare il DFAE, come spesso accade nella pratica. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito nella sua giurisprudenza undici criteri per valutare la qualità delle garanzie diplomatiche in relazione alle procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Questi criteri includono, ad

È impossibile elencare tutte le possibili garanzie diplomatiche che le autorità svizzere possono richiedere agli altri Stati. Tuttavia, il Tribunale federale e il Tribunale penale federale si sono già occupati in varie occasioni del contenuto di tali garanzie. Si distinguono due tipi di garanzie, che spesso vengono richieste contemporaneamente nella pratica:

- garanzie relative al *rispetto dei diritti dell'uomo*: queste garanzie, formulate di norma in termini generali e astratti, mirano ad assicurare nello Stato richiedente il rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU e dal Patto ONU II. Si tratta, in particolare, di garanzie relative alle condizioni di detenzione, ai diritti procedurali, al divieto di pena di morte, di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti. Le condizioni di detenzione devono soddisfare uno standard garantito dal diritto internazionale. Per quanto riguarda i diritti procedurali, la persona interessata deve avere il diritto a un processo equo nello Stato richiedente, come previsto tra l'altro dall'articolo 6 CEDU. Ciò include, ad esem-

pio, il divieto di tribunali d'eccezione o il diritto alla difesa. La Svizzera nega l'estradizione o l'assistenza giudiziaria se nello Stato richiedente la persona perseguita è minacciata di pena di morte. Questa non può essere né richiesta, né imposta, né eseguita. Lo Stato richiedente deve garantire tale presupposto in modo esplicito;

- garanzie di *monitoraggio*: lo Stato richiesto deve essere in grado di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle garanzie fornite dallo Stato richiedente. A tal fine, è necessario istituire un sistema di monitoraggio e definirne le modalità di funzionamento. Un rappresentante dello Stato richiesto deve poter visitare la persona interessata dall'assistenza giudiziaria in qualsiasi momento e senza sorveglianza, verificare il rispetto delle garanzie e ottenere informazioni sullo svolgimento del procedimento all'estero. Nel caso della Svizzera, questo compito è generalmente affidato alla sua rappresentanza diplomatica nello Stato richiedente e svolto sotto la vigilanza dell'UFG IRH.

esempio, le condizioni in cui la garanzia è stata fornita, l'autore della garanzia e la sua capacità di vincolare lo Stato richiedente, nonché il fatto che la garanzia provenga o no da uno Stato firmatario della CEDU.

Ai sensi dell'articolo 80p capoverso 4 AIMP, la decisione dell'UFG IRH relativa alle garanzie fornite dallo Stato richiedente può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Giova ricordare che la procedura di controllo secondo l'articolo 80p capoverso 4 AIMP non concerne la decisione precedentemente presa in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria, con la quale è stato determinato anche il contenuto delle garanzie. Essa consente unicamente di contestare la valutazione effettuata dall'UFG IRH sulle garanzie fornite dallo Stato richiedente.

Conformemente all'articolo 80p capoverso 4 AIMP, la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è definitiva e pertanto – a differenza della decisione in merito alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d dell'AIMP), emessa prima della decisione ai sensi dell'articolo 80p capoverso 4 AIMP – non può essere impugnata dinanzi al Tribunale penale federale. Con tale decisione si conclude la procedura relativa alla richiesta delle garanzie diplomatiche.

Conclusione

Le garanzie diplomatiche sono uno strumento importante sia per l'assistenza giudiziaria accessoria che per l'estradizione; contribuiscono in modo determinante alla lotta contro la criminalità internazionale, consentendo alla Svizzera di cooperare con Stati in cui i diritti sanciti dalla CEDU e dal Patto ONU II non sono ancora pienamente affermati.

È prevedibile che nei prossimi anni i tribunali svizzeri saranno regolarmente confrontati con le garanzie diplomatiche e che questo strumento complesso ma interessante continuerà a svilupparsi.



Le assicurazioni dello Stato richiedente sotto forma di garanzie diplomatiche possono consentire l'assistenza giudiziaria anche in casi in cui non sarebbe possibile.

Foto: paylessimages via Getty Images

La Svizzera all'esame del Comitato dell'ONU contro la tortura (CAT) nell'anno in rassegna

La Convenzione contro la tortura dell'ONU (RS 0.105) obbliga gli Stati parte a prevenire e punire la tortura. Ogni quattro anni, gli Stati devono presentare al CAT un rapporto sulle misure adottate per conformarsi alla Convenzione. La Svizzera ha aderito alla Convenzione il 2 febbraio 1986 e da allora ha presentato otto rapporti.

Il 12 e 13 luglio 2023, il Comitato delle Nazioni Unite ha esaminato a Ginevra l'ottavo rapporto periodico della Svizzera sull'attuazione della Convenzione contro la tortura. Oggetto di questo esame sono state, tra l'altro, le domande sulla punibilità della tortura nel diritto svizzero, la prassi delle autorità svizzere per il rimpatrio e l'asilo e la possibilità di estradizione con garanzie. Il rapporto esaminato ha risposto a un totale di 28 domande precedentemente sollevate dal CAT ed è servito come base per la valutazione della situazione in Svizzera a

questo proposito. L'UFG IRH aveva già contribuito alla stesura di questo rapporto nel 2019. Tuttavia, il suo esame in loco ha dovuto essere posticipato a causa della pandemia di Covid-19.

Una delegazione svizzera sotto la guida dell'UFG si è recata a Ginevra per essere esaminata. Oltre agli esperti dell'UFG, erano presenti esperti della SEM, del DFAE, del DFI e delle autorità di polizia e di perseguimento penale federali e cantonali. Il rappresentante dell'UFG IRH ha avuto l'opportunità di rispondere in modo dettagliato alle domande del CAT sulla prassi e la giurisprudenza svizzera in materia di ottenimento di garanzie nelle procedure di estradizione. Al termine dell'esame, il CAT ha pubblicato il rapporto finale con le sue raccomandazioni (vedi link p. 27).

2.3 Sfide legate all'assistenza giudiziaria con i Paesi del *common law*

Il rapporto di attività 2019 conteneva una sezione sul tema dell'assistenza giudiziaria in materia penale con i Paesi del *common law*. Le sfide che le procure svizzere hanno dovuto affrontare all'epoca erano ancora attuali nel 2023. Di seguito vengono brevemente presentate, insieme allo status quo e alle possibili soluzioni.

Nel redigere una domanda di assistenza giudiziaria a un Paese del *common law* concernente il blocco di conti bancari e il sequestro di valori patrimoniali, un **Procuratore svizzero** ha riscontrato il seguente problema, dovuto ai diversi ruoli dei Ministeri pubblici:

- in Svizzera, il Ministero pubblico ha ampi poteri, conduce le indagini, ordina misure coercitive e assegna compiti alla polizia. Nei Paesi del *common law*, invece, la polizia indaga in modo indipendente e il Ministero pubblico ha una funzione esclusivamente giudiziaria ed è mera autorità accusatoria. L'accusa e la difesa presentano le prove direttamente dinanzi al tribunale. Misure coercitive come il sequestro possono essere decise solo da un tribunale e non dal Ministero pubblico. Per questo motivo, è possibile che un Procuratore svizzero debba presentare una decisione (autorizzazione della misura) di un tribunale svizzero a sostegno della sua richiesta di assistenza giudiziaria se vuole ottenere il sequestro di valori patrimoniali in un Paese del *common law*. Il diritto svizzero non prevedeva questa possibilità fino alla fine del 2023;
- il nuovo articolo 55a del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ha colmato questa lacuna: nei casi di assistenza giudiziaria in cui lo Stato richiesto – come è consuetudine in alcuni Paesi del *common law* – richiede una decisione giudiziale per una misura coercitiva, l'approvazione della misura compete al Giudice dei provvedimenti coercitivi.

Quando il **Ministero pubblico di un Paese del *common law*** presenta una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera, si trova ad affrontare la seguente sfida:

- in Svizzera, la persona interessata da una richiesta di assistenza giudiziaria ha il diritto di essere sentita. La trasmissione delle informazioni può essere differita, ma la persona interessata deve poter essere informata al più tardi entro l'emanazione della decisione di chiusura, in modo da garantire il suo diritto di essere sentita. L'interessato ha quindi il diritto di interporre ricorso. Nei Paesi del *common law*, invece, l'interessato ha il diritto di esaminare gli atti solo all'inizio della fase giudiziaria del procedimento. Normalmente ciò avviene alla fine dell'inchiesta, quando la polizia consegna gli atti al Ministero pubblico. Il segreto istruttorio è indispensabile. Se un'autorità di un Paese del *common law* presenta una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera, il competente Ministero pubblico in Svizzera deve informare la persona interessata dalla domanda prima di emettere la decisione di chiusura e di trasmettere gli atti dell'esecuzione allo Stato richiedente. La persona interessata sarà quindi informata in ogni caso. In queste circostanze, le autorità svizzere non possono dare seguito a una domanda estera di garantire la confidenzialità delle informazioni. L'autorità richiedente di un Paese del *common law* dovrebbe quindi limitare allo stretto necessario le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria alla Sviz-

zera, per evitare che la persona interessata possa accedere inutilmente e prematuramente a informazioni provenienti dal procedimento penale. La consultazione preliminare con le autorità svizzere di assistenza giudiziaria può essere utile per determinare le informazioni necessarie. Le autorità competenti di entrambi i Paesi devono mettersi in contatto il prima possibile. L'UFG IRH e l'autorità centrale dello Stato richiedente possono stabilire un contatto a tal fine.

- Tuttavia, il nuovo articolo 80d^{bis} AIMP prevede un'eccezione al diritto di essere sentiti. In alcuni casi molto limitati, l'autorità cantonale o federale competente può disporre la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti prima di emanare la decisione di chiusura. Il legislatore lo consente, a determinate condizioni, nei casi di criminalità organizzata o terrorismo o per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare un atto terroristico. Il reato che si vuole prevenire o perseguire deve poter dar luogo a un'extradizione. La trasmissione può essere spontanea o su richiesta. Se è spontanea, l'autorità competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui all'articolo 80d^{bis} capoverso 4 AIMP.

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria attiva e passiva **gli uffici del Ministero pubblico in Svizzera e nei Paesi del *common law*** devono affrontare il seguente problema:

- in linea di principio, le domande di assistenza giudiziaria non possono essere trasmesse direttamente da un Ministero pubblico all'altro. La Svizzera comunica ad esempio con il Canada, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito – i tre Paesi del *common law* più importanti in termini di assistenza giudiziaria – attraverso le rispettive autorità centrali. Anche gli altri Paesi del *common law* dispongono di un'autorità centrale per l'assistenza giudiziaria. Tuttavia, alcuni ordinamenti giuridici consentono la trasmissione diretta all'autorità richiesta, come ad esempio l'Irlanda. Anche la Scozia consente la trasmissione diretta. Pur facendo parte del Regno Unito, la Scozia può emanare leggi proprie in alcuni settori, come l'assistenza giudiziaria, e ha un sistema di assistenza giudiziaria simile a quello svizzero;



La cooperazione con un Paese con un sistema giuridico diverso, come il *common law*, non è sempre facile. Una conoscenza di base dell'altro sistema può contribuire a trovare soluzioni.

Foto: Zerbor via Getty Images

- nonostante la comunicazione attraverso le autorità centrali possa sembrare laboriosa, ha una sua giustificazione. A causa della complessità dei loro sistemi giuridici, i Paesi del *common law* hanno chiesto alle autorità svizzere di rivolgersi alle loro autorità centrali e non direttamente al Ministero pubblico, poiché spesso non c'è equivalenza tra le autorità a causa dei sistemi molto diversi. Ad esempio nel Regno Unito la polizia è responsabile di questioni che in Svizzera sono trattate dal Ministero pubblico. Di conseguenza, le domande di assistenza giudiziaria finirebbero regolarmente davanti a un'autorità non competente in materia, se si scegliesse la via diretta.

3 Selezione di casi

Estradizione di un presunto criminale sessuale all'Ecuador

Nel luglio 2021, l'Ecuador ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di un cittadino ecuadoriano. Dalla domanda di estradizione è emerso che le autorità ecuadoriane stavano ricercando un uomo di 58 anni sospettato di reati sessuali con minori. L'uomo era stato accusato di aver abusato di due sorelle di sette e nove anni.

Su richiesta dell'UFG IRH, le autorità ecuadoriane hanno fornito garanzie diplomatiche in linea con la prassi. Queste riguardavano il rispetto dei diritti procedurali sanciti dal Patto ONU II, il divieto di tribunali eccezionali, il divieto di pena di morte e di trattamenti inumani e degradanti, il principio della specialità, le condizioni di detenzione, il diritto di visita della rappresentanza svizzera (*monitoraggio*) e la comunicazione del luogo di detenzione alle autorità svizzere.

Nel marzo 2022, l'UFG IRH ha ordinato l'arresto ai fini dell'estradizione dell'interessato. L'uomo è stato successivamente arrestato nella sua abitazione nel Canton Vaud dove aveva vissuto clandestinamente con la moglie prima di adoperarsi per ottenere un permesso di dimora. Poiché l'interessato ha rifiutato l'estradizione semplificata, l'UFG IRH ha avviato una procedura ordinaria di estradizione.

Sulla base di un parere della Direzione del diritto internazionale del DFAE, l'UFG IRH ha richiesto e ottenuto nell'aprile 2022 una garanzia supplementare sul luogo di detenzione della persona interessata in caso di estradizione, segnatamente che l'interessato sarà detenuto in un carcere specifico e potrà essere trasferito in un altro carcere solo previo consenso delle autorità svizzere. Dopo che l'uomo ha potuto esprimersi verbalmente e per scritto in merito alla domanda di estradizione e alle garanzie supplementari fornite dalle autorità ecuadoriane, l'UFG IRH ha concesso la sua estradizione all'Ecuador nel giugno 2022.

Nel novembre 2022, il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione dell'UFG IRH. In particolare, ha rilevato che, sebbene il sistema carcerario dell'Ecuador presentasse una grave crisi, lo Stato richiedente aveva comunque adottato una serie di misure per far fronte alla situazione. Nonostante le difficoltà, le garanzie diplomatiche potevano permettere l'estradizione all'Ecuador, Paese democratico. Le condizioni di detenzione in Ecuador erano state esaminate in modo dettagliato. Il Tribunale penale federale era giunto alla conclusione che le garanzie fornite, adattate nel corso del procedimento alla nuova situazione carceraria in Ecuador, erano sufficienti a prevenire il rischio di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L'interessato ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale e ha chiesto la sua liberazione.

Contemporaneamente, l'interessato ha presentato all'UFG IRH una domanda di riesame della decisione di estradizione del giugno 2022. Egli sosteneva che in Ecuador erano scoppiati nuovi disordini, in particolare nel carcere in cui sarebbe stato trasferito

dopo la sua estradizione. Nel novembre 2022, l'UFG IRH è giunto alla conclusione che la domanda di riesame non poteva essere accolta. Tuttavia, nel gennaio 2023, il Tribunale penale federale ha annullato questa decisione e rinviato il caso all'autorità inferiore per una nuova decisione. Sulla base di ciò e tenendo conto dei nuovi disordini nel centro di detenzione in questione in Ecuador, l'UFG IRH ha deciso, su raccomandazione della Direzione del diritto internazionale, di adeguare le garanzie diplomatiche e di stabilire un altro luogo di detenzione sia per la carcerazione preventiva che per l'esecuzione della pena detentiva in caso di condanna. L'UFG IRH ha ritenuto sufficienti le nuove garanzie fornite dalle autorità ecuadoriane nell'aprile 2023 e ha in parte accolto la domanda di riesame nel maggio 2023.

Nel luglio 2023, il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato dall'interessato e, in merito alla concessione dell'estradizione all'Ecuador mediante garanzie diplomatiche, ha fatto riferimento alla sua prima decisione, contro la quale era stato presentato ricorso al Tribunale federale. Tenendo conto dei nuovi rapporti, in particolare di Amnesty International 2022/2023 e del Dipartimento di Stato americano, il Tribunale penale federale ha rilevato che, nonostante la crisi carceraria, le autorità ecuadoriane avevano adottato misure concrete ed efficaci per adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani e per controllare le carceri e migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Nel settembre 2023, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi contro le decisioni del Tribunale penale federale.

Nello stesso mese, l'UFG IRH ha autorizzato l'estradizione. L'interessato ha chiesto alla Corte europea dei diritti dell'uomo misure cautelari (art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, RS 0.101.2) per sospendere l'esecuzione dell'estradizione all'Ecuador. Poiché la Corte non ha emesso misure cautelari, l'UFG IRH ha proseguito i preparativi per l'esecuzione dell'estradizione.

Il ricercato è stato consegnato alle autorità ecuadoriane all'aeroporto di Zurigo nell'ottobre 2023.

Il caso P. – estradizione agli Stati Uniti per sospetto di criminalità informatica

Tra maggio 2009 e settembre 2010, P., noto anche come «Tank» o «Father», sarebbe stato un membro di spicco della «Jabber Zeus Crew», gruppo accusato di aver utilizzato un malware chiamato Zeus o Zbot per infiltrarsi in numerosi sistemi informatici e rubare milioni di dollari da conti bancari negli Stati Uniti d'America. A tale scopo, la «Jabber Zeus Crew» avrebbe infettato migliaia di computer aziendali con un malware e poi utilizzato i dati rubati per sottrarre milioni di dollari da conti bancari e trasferirli su conti dei cosiddetti «mules», che a loro volta prelevavano il denaro e lo trasferivano all'estero.

Sin dal 2014, l'interessato era ricercato dagli Stati Uniti a livello mondiale per, tra le altre cose, estorsione, frode bancaria e furto d'identità. Secondo il diritto penale svizzero, i fatti in questione

possono essere qualificati come acquisizione illecita di dati e abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione dati.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità statunitensi, P. poteva trovarsi in Svizzera sotto falsa identità. Nel luglio 2022, gli Stati Uniti hanno presentato una domanda di estradizione in vista di arresto e estradizione dell'interessato. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda americana, l'UFG IRH ha potuto stabilire che l'uomo viveva nel Cantone di Ginevra con la moglie e i due figli.

Sulla base di un mandato di estradizione emesso dall'UFG IRH nell'agosto 2022, P. è stato arrestato nel Cantone di Ginevra nell'ottobre 2022 sollevando grande attenzione mediatica. Successivamente è stato sentito dal Ministero pubblico del Canton Ginevra e si è opposto a un'extradizione semplificata verso gli Stati Uniti. Dopo aver esaminato le argomentazioni della difesa a favore del respingimento della domanda di estradizione degli Stati Uniti, l'UFG IRH ha concesso l'extradizione nel novembre 2022 per l'insieme dei fatti oggetto della domanda di estradizione del luglio 2022. È stato inoltre deciso di consegnare gli oggetti (di natura elettronica) sequestrati durante l'arresto al domicilio dell'interessato, che potrebbero essere utilizzati come mezzi di prova.

Nel febbraio 2023, il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso dell'interessato contro la decisione di estradizione dell'UFG IRH. Il caso non è stato deferito al Tribunale federale.

Nel dicembre 2022, mentre era in corso la prima procedura di estradizione, gli Stati Uniti hanno presentato una seconda domanda di estradizione per perseguire l'interessato per reati simili a quelli della prima domanda di estradizione ma commessi successivamente, tra il 2018 e il 2022. Dopo una nuova audizione da parte del Ministero pubblico del Canton Ginevra e l'esame delle argomentazioni della difesa, l'UFG IRH ha concesso l'extradizione nel gennaio 2023 anche per l'insieme dei fatti oggetto della seconda domanda di estradizione. Contro questa seconda decisione non è stato interposto ricorso.

Nel febbraio 2023, l'interessato è stato estradato agli Stati Uniti.

Estradizione di un sospetto trafficante di droga dalla Thailandia alla Svizzera

Benché le estradizioni dalla Thailandia alla Svizzera siano piuttosto rare, la tendenza è in aumento. Negli ultimi dieci anni, mediamente una persona all'anno è stata estradata dalla Thailandia alla Svizzera. Di norma, le estradizioni funzionano molto bene, soprattutto grazie alla cooperazione attiva dell'addetto di polizia svizzero in loco. Il compito di questi addetti di polizia è quello di assicurare lo scambio di informazioni tra la Svizzera e il Paese ospitante e di sostenere la polizia e le autorità di perseguimento penale svizzere nella lotta contro i reati gravi. Anche nel 2023 si è verificato un caso legato alla Thailandia:

Nel settembre 2018, su richiesta del Ministero pubblico II del Cantone di Zurigo, l'UFG IRH ha diramato un avviso di ricerca internazionale nei confronti di un cittadino svizzero per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Il ricercato è in particolare accusato di aver organizzato due consegne in Svizzera nell'autunno 2016 di almeno 2 000 pillole di metanfetamina ciascuna.



Per sospetto contrabbando di pillole di metamfetamina un cittadino svizzero è stato estradato dalla Thailandia alla Svizzera nel 2023.

Foto: KEYSTONE/Edi Engeler

Il 14 febbraio 2023, l'addetto di polizia svizzero in Thailandia ha informato l'UFG IRH tramite la Centrale operativa di fedpol che il ricercato era entrato in Thailandia. Le autorità thailandesi competenti hanno convenuto di lasciare entrare in un primo momento l'interessato nel Paese e di arrestarlo solo dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da parte della Svizzera. In occasione dell'entrata in Thailandia l'interessato dimostrava che aveva prenotato un volo dalla Thailandia al Vietnam per il 12 maggio 2023.

A causa di ritardi e vari malintesi nella preparazione dei documenti di estradizione, non è stato possibile presentare la domanda di estradizione alle autorità thailandesi entro il giorno della partenza dell'interessato. L'UFG IRH ha quindi dovuto prima presentare una richiesta di detenzione urgente alla Thailandia che è stata possibile attuare in tempo utile, grazie al supporto dell'addetto di polizia svizzero in Thailandia. L'interessato è stato infine arrestato all'aeroporto di Bangkok il 12 maggio 2023, mentre stava facendo il check-in per il suo volo per il Vietnam.

In seguito ha accettato un'extradizione semplificata alla Svizzera. È stato necessario attendere un termine di ricorso di 30 giorni prima che le autorità thailandesi potessero autorizzare definitivamente l'extradizione nel luglio 2023 e l'esecuzione potesse essere organizzata.

Nell'agosto del 2023 è stato estradato alla Svizzera e, una volta atterrato, è stato consegnato alle autorità di polizia locali, che lo hanno poi trasferito al Ministero Pubblico II del Cantone di Zurigo.

Operazione AnyKey: come l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust ha fornito il suo sostegno alle autorità svizzere di perseguimento penale in un importante caso di frode di investimenti online

Negli ultimi anni i casi di truffa dell'investimento si sono moltiplicati. I gruppi criminali intascano somme impressionanti, mentre le vittime perdono i loro interi investimenti. Gli autori, sparsi in diversi Paesi, spesso contattano le vittime per telefono nella loro lingua madre. Offrono operazioni di investimento – sempre più

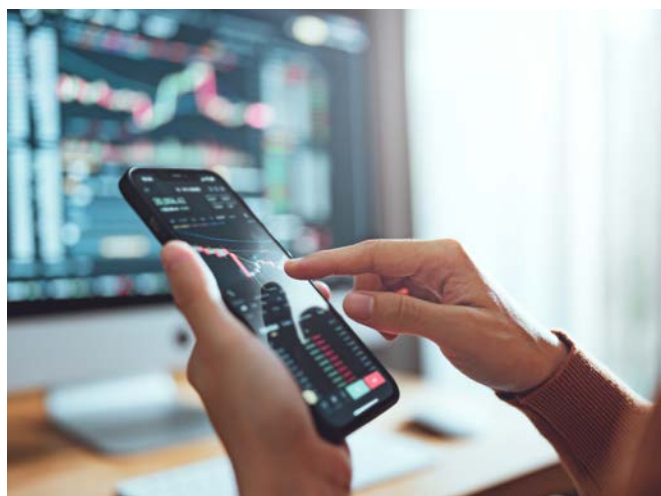
spesso nel campo delle criptovalute – e promettono loro alti rendimenti. In realtà, però, le telefonate dei call center sono finalizzate esclusivamente a convincere le vittime a trasferire denaro. Le somme ricevute vengono rapidamente trasferite in altri Paesi, dove vengono riciclate attraverso circuiti societari creati a questo scopo. Di solito le vittime perdono per sempre il denaro investito.

Sia i Ministeri pubblici che gli inquirenti devono affrontare numerose sfide quando si tratta di raccogliere prove da vari ordinamenti giuridici, identificare gli autori, impedire le attività dei call center, mettere offline i siti web con le offerte e recuperare i proventi fraudolenti. Dopo diversi anni di intense indagini tra il 2019 e il 2023, il Ministero pubblico e la polizia del Cantone di Berna sono finalmente riusciti a smantellare una rete criminale operante in questo settore. Di concerto con le autorità ucraine e georgiane, i call center sono stati chiusi e i valori patrimoniali raccolti sono stati sequestrati. Un'operazione di questo tipo richiede spesso la cooperazione simultanea o coordinata di numerosi Paesi. In questi casi, le agenzie dell'UE Europol ed Eurojust forniscono un importante sostegno alle autorità svizzere. Europol facilita il riconoscimento di modalità operative simili, vittime comuni e procedimenti paralleli in diversi Paesi. Eurojust mette in collegamento i Ministeri pubblici e facilita l'assistenza giudiziaria internazionale con vari strumenti.

L'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust, aggregato all'UFG IRH, ha sostenuto le misure emanate dal Cantone di Berna. Grazie a varie riunioni di coordinamento, ha contribuito a uno scambio diretto tra i rispettivi magistrati presso la sede dell'agenzia dell'UE all'Aia. Ha facilitato la conclusione di un accordo sulla formazione di una squadra investigativa comune tra il Ministero pubblico del Cantone di Berna e la Procura generale dell'Ucraina e l'inoltro di domande di assistenza giudiziaria a più di venti Paesi europei ed extraeuropei. Oltre a un rapido scambio di informazioni con le autorità straniere, l'Ufficio di collegamento ha fornito sostegno al Ministero pubblico bernese con informazioni sui sistemi giuridici esteri, consentendo un'attuazione più mirata ed efficiente delle misure di assistenza giudiziaria. Senza il supporto di una piattaforma giudiziaria europea come Eurojust,

le autorità giudiziarie svizzere difficilmente sarebbero state in grado di garantire misure simultanee in diversi ordinamenti giuridici vicini e più lontani.

Nel caso di questa frode di investimento che ha causato un danno immenso alle vittime il Ministero pubblico di Berna e gli inquirenti, con la loro determinazione e la loro esperienza nel campo della criminalità informatica, sono riusciti a smantellare gran parte dell'organizzazione criminale che operava dall'Ucraina e dalla Georgia – un successo in parte dovuto al ruolo di coordinamento internazionale di Eurojust.



Finito il sogno dei grandi guadagni – ingannate da truffatori di investimenti senza scrupoli, le vittime non solo non ottengono i grandi guadagni promessi, ma perdono anche i loro investimenti.

Foto: oatawa via Getty Images

L'operazione AnyKey dal punto di vista del Procuratore bernese competente

Da fine 2019, sotto la guida del Ministero pubblico cantonale bernese per compiti speciali, la sezione Criminalità digitale della polizia cantonale di Berna conduce estese indagini contro un presunto gruppo di truffatori dell'investimento online, operanti in modo professionale. Gli autori hanno creato un'ampia struttura con società di comodo, relativi conti bancari e conti in criptovalute utilizzando oltre un centinaio di siti Internet presumibilmente fraudolenti legati agli investimenti online. Fino ad oggi queste presunte frodi hanno causato – a livello europeo – danni finanziari da diversi milioni a decine di migliaia di persone.

Le indagini sono state avviate in seguito a una denuncia penale presentata da un danneggiato bernese, dalla quale è emersa la possibilità di ottenere risultati significativi con competenze tecniche e un po' di fortuna. La necessità di una cooperazione internazionale è risultata subito evidente, poiché le tracce digitali rivelavano legami con l'Ucraina e altri danneggiati sono stati individuati in Germania.

Al fine di pianificare una giornata d'azione e coordinare le indagini, l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust ha organizzato due incontri che hanno avuto luogo a dicembre 2020 e aprile 2021 in videoconferenza, conformemente alle regole anti-Covid-19. Vi hanno preso parte rappresentanti dell'Ucraina, della Germania, della Svizzera nonché di Europol ed Eurojust. Tuttavia nei mesi a seguire non era ancora possibile organizzare un «joint action day», per diversi motivi. A inizio autunno 2021 le autorità di perseguimento penale bernesi hanno infine chiesto un incontro presso Eurojust all'Aia. L'Ufficio svizzero di collegamento ha provveduto all'organizzazione. Il responsabile d'intervento della polizia, l'esperto forense del caso e il Procuratore pubblico competente hanno partecipato all'incontro proficuo del 19 ottobre 2021 per conto del Cantone di Berna. L'Ucraina si è mostrata estremamente interessata a una tempestiva giornata d'azione. La buona collaborazione presso Eurojust è in pochi mesi sfociata in un accordo tra il Procuratore generale ucraino e il Ministero pubblico cantonale bernese per istituire una squadra investigativa comune («joint investigation team»). Ciò ha permesso uno scambio d'informazioni agevolato in vista dell'«action day» previsto per marzo 2022.

L'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina a fine febbraio 2022 ha tuttavia impedito la giornata d'azione e indotto le indagini bernesi nei mesi a seguire a concentrarsi

sempre più sull'analisi dei flussi finanziari e dei dati informatici. Oltre alle azioni concrete intraprese in Svizzera, le informazioni acquisite hanno portato alla decisione di richiedere il blocco di una serie di conti bancari e conti in criptovalute mediante l'assistenza giudiziaria. Verso la fine del 2022 era evidente che l'Ucraina disponesse delle risorse per partecipare a una giornata d'azione, nonostante le circostanze, e con il rinnovato aiuto dell'Ufficio svizzero di collegamento, che ha svolto un ruolo decisivo fornendo supporto in vari modi, è stato possibile avviare una giornata d'azione comune a fine aprile 2023: a parteciparvi oltre 20 Paesi, molti dei quali hanno seguito «live» tramite la videoconferenza gestita da Eurojust. I risultati di questa azione sono ancora in fase di valutazione.

In seguito, le autorità di perseguimento penale bernesi sono riuscite a dimostrare che nuovi call center, presumibilmente riconducibili agli stessi truffatori, operavano dalla Georgia. Tramite la comunicazione con le autorità georgiane e le successive domande di assistenza giudiziaria reciproche, l'Ufficio svizzero di collegamento ha rappresentato ancora una volta un importante anello di congiunzione, favorito da tempi di risposta celeri e relazioni dirette con i colleghi presso Eurojust ed Europol. Nell'estate 2023 ha così avuto luogo un'altra giornata d'azione a Tbilisi, alla quale hanno partecipato anche agenti della polizia cantonale di Berna. Era dunque il momento di presentare al pubblico le indagini che erano state condotte e di informarlo circa le truffe degli investimenti online. Le autorità di perseguimento penale bernesi hanno preparato una dichiarazione e condiviso – di nuovo tramite l'Ufficio svizzero di collegamento – il progetto con i partner esteri ai fini di una coordinata comunicazione ai media a novembre 2023.

Questo quadro di eventi dimostra che l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust è di fondamentale importanza per il perseguimento penale nazionale, in particolare per il suo effetto di accelerazione e le eccellenti competenze specialistiche. È necessario promuoverne la notorietà e comunicare su larga scala i benefici della cooperazione costruttiva e collegiale per poter dimostrare successi più tangibili nella lotta internazionale contro la criminalità (informatica).

4 Basi legali della cooperazione

4.1 La «Convenzione di Lubiana-L'Aia» sulla cooperazione penale in materia di crimini di diritto internazionale

Il 26 maggio 2023 a Lubiana (Slovenia) è stata adottata la «Convenzione di Lubiana-L'Aia» che obbliga gli Stati alla cooperazione in materia di indagine e perseguimento dei crimini di diritto internazionale. La Convenzione colma una lacuna nel diritto internazionale penale e rappresenta un passo importante nella lotta contro l'impunità dei crimini più gravi. Anche l'UFG IRH ha partecipato alla conferenza che ha portato all'adozione della Convenzione.

Circa dieci anni fa un gruppo di Stati (Paesi Bassi, Belgio, Senegal, Slovenia, Argentina e Mongolia, il cosiddetto Core Group) si è riunito con l'obiettivo di elaborare un nuovo strumento di diritto internazionale che agevolasse il perseguimento e l'indagine di crimini di diritto internazionale. Il piano originario del Core Group di trattare lo strumento in seno all'ONU è fallito relativamente presto. Anche l'integrazione nel quadro della Corte penale internazionale (CPI) è stata rifiutata, poiché la cerchia dei membri è stata ritenuta troppo ristretta. Pertanto l'iniziativa diplomatica di elaborare il nuovo strumento è nata al di fuori del quadro dell'ONU e della CPI.

Dopo diversi anni di lavoro preliminare, riunioni preparatorie e ritardi legati al Covid, dal 15 al 26 maggio 2023 ha avuto luogo a Lubiana la conferenza diplomatica per trattare il nuovo strumento, adottato il 26 maggio 2023 come «Convenzione di Lubiana-L'Aia». La Convenzione contiene disposizioni penali materiali, tra cui le definizioni di crimini condivise dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, un obbligo di criminalizzare e perseguire i crimini, una disposizione sulla giurisdizione universale nonché disposizioni sulla cooperazione penale inter-

nazionale che si fondano su diversi strumenti internazionali, cui la Svizzera ha aderito (tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e il suo Secondo Protocollo addizionale).

È stata la più grande conferenza internazionale che si sia mai tenuta in Slovenia, motivo per cui è stata attribuita un'importanza considerevole all'evento. Sia il vice primo ministro sia il ministro della giustizia sloveni erano presenti alla cerimonia di chiusura per rendere omaggio alla conclusione della Convenzione. Ai negoziati hanno partecipato i delegati di 68 Paesi e numerosi rappresentanti di organizzazioni non governative. Oltre quasi tutti gli Stati europei, erano rappresentati, in particolare, molti Paesi africani.

La delegazione svizzera, diretta dall'UFG IRH, era costituita da esperti dell'UFG IRH, dell'ambito direzionale Diritto penale dell'UFG e della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE. I diversi ambiti tematici della Convenzione sono stati affrontati e trattati dai gruppi di lavoro prima che le disposizioni venissero discusse e poi approvate in plenaria. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati sia nei gruppi di lavoro sia in plenaria e ha più volte assunto il ruolo di mediatrice tra opinioni divergenti. I negoziati si sono svolti per lo più in maniera costruttiva. In particolare, i motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione e la questione della giurisdizione universale hanno richiesto un dibattito e un compromesso più lungo.

La «Convenzione di Lubiana-L'Aia» colma una lacuna nel perseguimento dei crimini di diritto internazionale. Prima non esisteva alcuno strumento multilaterale che disciplinasse la cooperazione tra due Stati nel perseguimento di questi crimini, sebbene regolarmente diversi Stati ne sono interessati e la stretta collaborazione delle autorità giudiziarie è inevitabile: mezzi di prova, testimoni, vittime e presunti autori si trovano spesso in Paesi diversi. Sebbene lo Statuto di Roma preveda un obbligo di cooperazione degli Stati membri con la Corte penale internazionale, finora non vi era alcuno strumento che disciplinasse una tale cooperazione.

La Svizzera può cooperare con tutti gli Stati conformemente all'AIMP; tuttavia se conduce procedimenti contro un possibile autore di crimini di diritto internazionale, di norma dipende dall'assistenza giudiziaria di altri Stati. La Convenzione permette ai Paesi, che necessitano di una base contrattuale per la cooperazione, di prestare in futuro assistenza giudiziaria o di estradare una persona. Anche le autorità svizzere trarrebbero vantaggio da una cooperazione internazionale più intensa, se la Svizzera ratificasse la Convenzione – e lo stesso facessero gli altri Stati.

La nuova Convenzione rappresenta dunque un passo importante nella lotta contro l'impunità dei crimini più gravi. Tuttavia il suo successo dipende chiaramente dal numero di Stati che decidono di ratificarla. La Svizzera ha firmato la Convenzione insieme ad altri 32 Stati, in occasione della cerimonia di firma tenutasi all'Aia



Nel maggio 2023 in Slovenia, con la partecipazione dell'UFG IRH, è stata negoziata la Convenzione di Lubiana-L'Aia che colma una lacuna nel diritto internazionale penale. Foto: Anze Malovrh/STA

il 14 e 15 febbraio 2024. In caso di nuovi strumenti, è consuetudine in Svizzera invitare le cerchie interessate ad esprimersi nel quadro di una consultazione. La Convenzione deve essere successivamente approvata dal Parlamento prima di essere ratificata.

4.2 Ampliamento degli strumenti bilaterali di cooperazione: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Panama

Nel marzo 2023, la Svizzera ha firmato con il Panama il suo diciassettesimo trattato bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale con un altro Stato o territorio. L'UFG IRH aveva negoziato il trattato l'anno precedente. Con il Panama, quale importante piazza finanziaria, la Svizzera condivide interessi strategici, in particolare nel quadro della lotta contro la criminalità finanziaria.

La negoziazione del trattato rappresenta per la Svizzera un'attuazione della decisione strategica di concludere trattati di assistenza giudiziaria con altre piazze finanziarie ed economiche importanti. Ciò, oltre ad essere utile alle esigenze pratiche e concrete delle autorità di perseguimento penale, favorisce da un lato gli sforzi della Svizzera tesi a garantire una piazza finanziaria pulita, scevra da abusi da parte di criminali, contrastando così i rischi per la reputazione. Dall'altro, crea la parità concorrenziale e coinvolge anche altre piazze finanziarie importanti nel quadro normativo internazionale per la lotta contro la criminalità finanziaria internazionale, impedendo loro di trarre vantaggio in caso di mancata cooperazione.

La priorità è la lotta contro i reati finanziari ed economici, il riciclaggio di denaro e le truffe. Come tutti i trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera, quello con il Panama non si limita tuttavia a tali reati ma ha un ampio campo di applicazione e istituisce una base legale vincolante che consente alle autorità giudiziarie di entrambi gli Stati di collaborare nell'individuare, perseguire e punire i reati in generale.

Come gli altri trattati di assistenza giudiziaria precedentemente conclusi, il trattato con il Panama si fonda sui principi del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria e si ispira alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e al suo Secondo Protocollo addizionale. Sotto il profilo del contenuto segue la linea dei trattati precedenti. La novità risiede in una disposizione che consente la trasmissione elettronica delle domande di assistenza giudiziaria, purché il diritto interno di entrambi gli Stati lo ammetta e a condizione che gli Stati contraenti possano verificarne l'autenticità e che esista un canale di trasmissione sicuro. L'assemblea federale ha approvato il trattato nella sessione primaverile 2024. La scadenza per il consueto referendum facoltativo per tali strumenti è il 4 luglio 2024.



Cooperazione intensificata con un altro centro finanziario importante: nel 2023 la Svizzera ha firmato un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Panama (foto: città di Panama).

Foto: Nicolas Weschta via Getty Images

5 Panoramica degli strumenti ausiliari in versione digitale sul sito dell'UFG IRH

Per tutti i settori della cooperazione internazionale in materia penale: Sito Internet dell'UFG (www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale > Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)



- Informazioni generali: indirizzo di contatto, rapporti d'attività, statistica.
- Basi legali.
- Panoramica delle singole procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Cooperazione con la Corte penale internazionale e altri tribunali penali internazionali.
- Informazioni in merito alla rete di trattati internazionali.
- Link alla guida all'assistenza giudiziaria e alla banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (cfr. di seguito) nonché alla Rete giudiziaria europea e a Eurojust.

In aggiunta all'indirizzo www.rhf.admin.ch > Diritto penale

- Link a direttive, promemoria e circolari, basi legali, giurisprudenza e autorità.

Specificamente per l'assistenza giudiziaria accessoria Guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch > Guida all'assistenza giudiziaria)



- Strumento ausiliario per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità svizzere, soprattutto per l'assunzione delle prove e la notificazione all'estero.
- Pagine dei Paesi: panoramica di tutte le informazioni utili per presentare una domanda a un determinato Paese nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria (a sostegno di un procedimento penale, civile o amministrativo).
- Modelli di richieste, moduli per l'assunzione delle prove o la notificazione.

Banca di dati delle località e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)

- Destinata soprattutto alle autorità straniere che, inserendo il numero di avviamento postale o il nome di una località, possono individuare l'autorità locale svizzera competente per lo scambio diretto ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale accessoria in materia penale e civile.
- Elenco delle autorità svizzere legittimate allo scambio diretto con le omologhe autorità estere ai fini dell'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale.

6 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

6.1 Estradizione

- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.42 del 15 giugno 2023: estradizione alla Polonia, diritti della difesa in un procedimento contumaciale.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_180/2023 del 20 giugno 2023: estradizione alla Serbia, suddivisione della pena e divieto di discriminazione (pratica *Raugevicius*).
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.89+RP.2023.30 del 20 luglio 2023: estradizione all'Ecuador, autorizzazione all'extradizione mediante garanzie, rimando alla sentenza RR.2022.138+RH.2022.13+RP.2022.34+RP.2022.43 del 2 novembre 2022. Rifiuto dei ricorsi contro le sentenze del Tribunale penale federale con la sentenza del Tribunale federale 1C_592/2022, 1C_370/2023 del 4 settembre 2023.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.95 del 9 agosto 2023: estradizione alla Serbia, questione della prescrizione e situazione carceraria in Serbia.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.71+RR.2023.73 del 4 settembre 2023: estradizione alla Russia, indennizzo e copertura dei costi.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.148 del 26 ottobre 2023: estradizione alla Romania, situazione carceraria in Romania.

6.2 Assistenza giudiziaria accessoria

- Sentenze del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.51 e RR.2022.62 del 27 febbraio 2023: uso dei documenti scambiati nel quadro di una squadra investigativa comune (art. 20 PA II CEAG); nessuna violazione delle norme concernenti la trasmissione spontanea di informazioni (art. 67a AIMP); confermata dalle sentenze del Tribunale federale 1C_115/2023 e 1C_127/2023 del 5 giugno 2023.
- Sentenze del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.195 e RR.2022.197 del 22 marzo 2023: consegna di valori patrimoniali a uno Stato estero a scopo di confisca (art. 74a AIMP); diritto di persone non imputate di essere sentite nel quadro della procedura di confisca estera; nessuna violazione dell'articolo 2 lett. a AIMP.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_624/2022 del 21 aprile 2023: consegna di valori patrimoniali (art. 74a AIMP); nessuna lacuna normativa: la consegna di beni patrimoniali allo Stato estero a titolo di risarcimento non è consentita; è invece possibile, nel rispetto dei diritti dei creditori secondo i principi del diritto svizzero dell'esecuzione forzata, nel quadro della

procedura d'exequatur secondo gli articoli 94-108 AIMP; ricorso in parte accolto.

- Sentenza del Tribunale federale 1C_148/2023 del 25 aprile 2023: documento di legittimazione del rappresentante legale del ricorrente; formalismo esagerato; ricorso accolto.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.206-214 del 23 maggio 2023: assistenza giudiziaria alla Russia; reclamo per denegata o ritardata giustizia, richiesta di sblocco dei valori patrimoniali; ricorso accolto.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.226 del 2 agosto 2023: dissigillamento; ricorso dell'UFG contro la decisione di chiusura e la decisione precedente di dissigillamento del Giudice dei provvedimenti coercitivi; ricorso accolto e rinvio al Giudice dei provvedimenti coercitivi per un riesame della domanda di dissigillamento dell'autorità di esecuzione.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.183 del 27 settembre 2023: assistenza giudiziaria alla Russia; garanzia della proprietà, imperativo di celerità; rinuncia a sospendere una procedura di assistenza giudiziaria e rifiuto dell'assistenza giudiziaria; revoca del blocco di conti bancari disposto in sede di assistenza giudiziaria. Con la sentenza 1C_543/2023 del 7 marzo 2024 il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'UFG, nella misura in cui è entrato in merito. Revoca della decisione impugnata e rinvio all'autorità inferiore per un'ulteriore valutazione.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_450/2023 del 27 settembre 2023: estensione della specialità; ammissibilità del ricorso al Tribunale federale contro l'autorizzazione all'ulteriore uso di informazioni segrete già trasmesse; la riserva della specialità non rappresenta alcuna garanzia procedurale elementare, la cui eventuale violazione in una procedura estera costituirebbe un caso particolarmente importante secondo l'articolo 84 capoverso 2 LTF, che riguarda i principi procedurali fondamentali ai sensi dell'articolo 2 AIMP, in particolare gravi violazioni delle garanzie procedurali della CEDU e del Patto ONU I. Il principio di specialità non rientra in questa categoria.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.70 del 26 ottobre 2023: perquisizione domiciliare, rilevazione di dati elettronici; cernita dei documenti con l'uso di parole chiavi; termine adeguato per la presa di posizione dell'interessato.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.123 del 13 novembre 2023: violazione del diritto di essere sentiti, accesso al documento contenente la trasmissione spontanea di informazioni (art. 67a AIMP) che ha portato alla domanda di assistenza giudiziaria; ricorso accolto.

- Sentenza del Tribunale federale 1C_604/2023 del 17 novembre 2023: annerimento dei nomi degli impiegati di banca; negata la qualità di parte degli impiegati di banca menzionati nei documenti relativi ai conti; deroga eccezionale di questo principio in caso di interessi degni di particolare protezione, in questo caso non dati.
- Sentenza del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.61 del 29 novembre 2023: proporzionalità delle misure di assistenza giudiziaria (perquisizione domiciliare; apertura forzata della porta dell'abitazione, impiego di granata stordente, ammanettamento e bende sugli occhi).

7 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2019-2023

Gruppo	Tipo di affare	2019	2020	2021	2022	2023
Domande d'estradizione	all'estero	272	204	179	174	216
	alla Svizzera	321	285	312	314	430
Domande di ricerca	all'estero	268	207	178	219	206
	alla Svizzera	36 511	31 535	28 046	28 425	29 827¹
Domande di delega del perseguimento	all'estero	221	227	232	256	353
	alla Svizzera	142	132	154	181	191
Domande di delega dell'esecuzione della pena all'estero	pene detentive	3	7	9	4	9
Domande di delega dell'esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive	4	8	6	7	8
	multe e pene pecuniari		4	4	10	10
Trasferimento di condannati all'estero	su domanda della persona condannata	54	36	60	46	44
	secondo il Protocollo addizionale	1	1	1		4
Trasferimento di condannati alla Svizzera	su domanda della persona condannata	24	15	12	12	12
Ricerche per i tribunali Internazionali						3
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione di prove in materia penale	1270	1279	1375	1201	1350
	assunzione di prove in materia penale: vigilanza	1260	1205	1266	1394	1430
	assunzione di prove in materia penale: caso proprio	71	67	100	50	67
	consegna di valori patrimoniali	19	30	36	17	20
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	2	6	2	3	5
	assunzione di prove in materia civile ²	57	48	64	51	48
Assistenza giudiziaria con corti e tribunali internazionali	Corte penale internazionale		7	3	6	3
	Tribunali ad hoc ³	2	4		4	2
	Commissione e meccanismi d'inchiesta					

Gruppo	Tipo di affare	2019	2020	2021	2022	2023
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione di prove in materia penale	935	845	995	948	1069
	assunzione di prove in materia penale: trasmissione diretta ⁴				1930	2205
	consegna di valori patrimoniali	20	12	6	12	11
	assunzione di prove in materia civile ²	23	18	19	33	23
Assistenza giudiziaria secondaria	per l'utilizzo in procedimenti penali	17	13	15	13	13
	trasmissione a uno Stato terzo	9	4	6	4	7
Trasmissione spontanea di informazioni	all'estero (art. 67a AIMP)	127	168	116	128	117
	alla Svizzera	3	3	6	21	9
Domande di notificazione alla Svizzera	in diritto penale	213	161	225	177	205
	in diritto civile ²	536	324	381	323	315
	in diritto amministrativo	190	188	208	233	190
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) ⁵	22	34	51	46	33
Domande di notificazione all'estero	in diritto penale	559	616	342	501	781
	in diritto civile ²	821	689	701	598	622
	in diritto amministrativo	543	427	411	321	311
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) ⁵	15	33	28	5	18
Ripartizione dei valori patrimoniali	ripartizione internazionale (sentenza svizzera di confisca)	11	12	15	15	11
	ripartizione internazionale (sentenza estera di confisca)	17	9	11	10	13
	ripartizione nazionale	70	55	50	39	62
Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust ⁶	domande Eurojust – Svizzera	141	143	154	176	160
	domande Svizzera – Eurojust	165	173	100	65	98
Istruzioni per il DFGP	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP	1			1	1

¹ Di cui: segnalazioni nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS; cifre di fedpol) 17522, INTERPOL 12260 («red notice»; cifre di INTERPOL) e 44 richieste inviate direttamente all'UFG. In questa cifre non sono comprese 11709 «diffusioni» tramite INTERPOL, per le quali non esistono informazioni precise su quante di queste siano state indirizzate anche alla Svizzera. Va inoltre considerato che un esame concreto delle segnalazioni nel SIS e in INTERPOL ha luogo solo nel 20% circa dei casi, segnatamente quanto è riconoscibile un legame concreto con la Svizzera o solo quando la persona ricercata viene fermata in Svizzera.

² Non sono comprese le richieste inviate o ricevute direttamente dalle autorità nei Cantoni, per le quali l'UFG non dispone di informazioni.

³ Precedenti Tribunali Penali Internazionali per il Ruanda e l'ex-Jugoslavia e altri tribunali ad hoc.

⁴ Cantoni BE, BS, GE, LU, SG, SZ, TG, VD, ZG, ZH e dalle autorità federali MPC, AFC, DFF e Swissmedic.

⁵ Dal 01.10.2019 è in vigore per la Svizzera la Convenzione n. 94 (RS 0.172.030.5).

⁶ Eurojust inclusi i Paesi terzi e casi esistenti estesi alla Svizzera.

Decisioni di tribunali

Instanza	2019	2020	2021	2022	2023
Tribunale penale federale	230	294	203	189	208
Tribunale federale	66	83	61	44	49
Totale	296	377	264	233	257

Link

Rapporto sul progetto europeo e-Evidence:
<https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2023-10-24.htm>
(non disponibile in italiano)



Osservazioni finali della CAT sull'ottavo rapporto
periodico della Svizzera: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/CHE/CO/8&Lang=en
(non disponibile in italiano)



